

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2018, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 aprile 2018, dove ha acquisito il n. 344 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Finco;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 ottobre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 novembre 2018, n. 40.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come è noto, in attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 84, comma 3 bis, da ultimo con deliberazione 23 febbraio 2016, n. 173, la Giunta regionale ha dato continuità all'affidamento in delegazione amministrativa ai Consorzi di Bonifica del Veneto delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore e con deliberazione 5 gennaio 2018, n. 8, la stessa Giunta ha disposto, fra l'altro, anche l'aggiornamento annuale dei canoni per l'uso dei beni del demanio idrico.

Peraltro, l'esazione di tali canoni è stata talora contestata dagli operatori delle reti elettroniche, che si sono avvalsi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, che così dispone:

“1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.

Tuttavia, il successivo secondo comma dello stesso articolo 93, stabilisce che:

“2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. (comma interpretato dall'articolo 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016)”.

A tal proposito va rilevato che i Consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale nel garantire condizioni di fruizione dei canali, delle opere irrigue, delle linee di servizi, delle infrastrutture e delle apparecchiature di ogni sorta, comprese quelle telefoniche e di trasmissione dati, eseguendo opere di bonifica per la sicurezza idraulica e provvedendo alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere di bonifica e di irrigazione. I Consorzi sono tenuti, quindi, a ripartire il carico delle spese per la gestione e manutenzione del sistema idraulico, non coperte da contributi regionali o da altre voci d'entrata, tra i titolari di concessioni demaniali e consortili. Occorre, inoltre, precisare che:

- attualmente, ogni domanda di attraversamento o parallelismo del demanio idrico con linee elettriche, telefoniche e simili, viene corrisposta tramite il rilascio di apposita concessione da parte dei Consorzi di bonifica;
- negli alvei demaniali e nelle superfici di insidenza delle opere in cura ai Consorzi stessi sono disseminati svariati ponti, attraversamenti e parallelismi di utenza che si avvantaggiano direttamente delle suddette attività consortili di manutenzione, pulizia, difesa idraulica, ecc.;
- gli attraversamenti e parallelismi con linee elettriche, telefoniche e simili generano sempre e comunque un notevole aggravio per la manutenzione e maggiori oneri per la sorveglianza.

È necessario quindi stabilire, con apposita norma regionale, che l'installazione di reti per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica presso le strutture e impianti dei canali e delle opere di bonifica e di irrigazione, comportando un aggravio di

costi nelle realizzazione delle opere di presidio e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore, impone l'obbligo per il titolare della rete di rimborsare i maggiori oneri annuali sostenuti dai consorzi di bonifica sotto la forma del canone di concessione demaniale.

Con l'occasione, per equità di trattamento, è necessario inserire l'obbligatorietà della corresponsione di tali canoni anche ai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti a sostegno di servizi fuori suolo (reti elettriche, delle linee telefoniche, di servizi digitali, ecc.) utilizzatori degli stessi beni demaniali.

Per tale motivo si propone l'integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", aggiungendo i commi 3 bis e 3 ter così come riportati nell'articolo 1 della presente proposta di legge regionale.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 4 ottobre 2018, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli - con delega del consigliere Gidoni - del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia - Alleanza per il Veneto, i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Barison del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione.

2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuzione consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della relazione sull'attività di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.

3 bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno dei servizi fuori suolo, quali reti elettriche, delle linee telefoniche, di comunicazione elettronica, di servizi digitali.

3 ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui al comma 3 bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 83, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione dei nuovi canoni del demanio idrico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1895."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.

1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1.

2 bis. In ragione della tutela assoluta dell'ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", come individuate nei piani ambientali dei parchi e delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili.

2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, e quantificano l'importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all'articolo 8."

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo